

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dr. Antonietta Savino | Presidente |
| 2. dr. Daniele Colucci | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20.03.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1929/24 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per notaio Roberto Fantini del 22.03.2024, Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313, dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Napoli alla via A. de Gasperi n. 55

Appellante

E

VARRIALE SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Brio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Parma n. 49 e alla via Brindisi n. 14

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 26.05.2022, Salvatore Varriale chiedeva accertarsi l'infondatezza della richiesta di ripetizione di indebito ricevuta dall'INPS con comunicazione del 18.01.2022 per complessivi € 6.403.74, per aver percepito sia l'assegno ordinario sia quello di invalidità civile nel periodo luglio 2020 / febbraio 2022.

Il primo giudice, con la sentenza n. 2579 del 2024, così statuiva: *“a) accerta l'insussistenza del credito dell'INPS di € 6403,73 di cui alla comunicazione del 18/01/22 a titolo di indebito sulla prestazione INVCIV 07232500; b) condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2424,50, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.”*



Con atto di appello depositato in data 11.07.2024, l'Istituto evidenziava che l'istante aveva agito per ottenere due prestazioni, tra loro incompatibili per legge, per cui non poteva configurarsi in capo al percipiente una condizione di legittimo affidamento, con conseguente applicazione dell'art. 2033 c.c. e ripetibilità dell'indebito determinatosi per effetto dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, liquidato in via amministrativa, e della successiva erogazione dell'assegno di invalidità civile, liquidata a seguito della notifica dell'omologa positiva.

Si costituiva in giudizio il Varriale che chiedeva il rigetto del gravame.

All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.

Sono circostanze documentate e/o pacifiche:

- che Salvatore Varriale presentava domanda in data 24.10.2019 di invalidità civile e in data 28.10.2019 di assegno ordinario ex l. 222/84;
- che quest'ultima richiesta era accolta con decorrenza 1.11.2019 (IOCOM 37034973) mentre la prima era respinta, essendo stata accertata un'invalidità solo del 67%;
- che a seguito di ricorso per ATP era emesso decreto di omologa con riconoscimento di invalidità al 78% e decorrenza 1.07.2020;
- che l'INPS corrispondeva anche questa seconda prestazione (INVCIV 07232500) fino al 28.02.2022;
- che a seguito di visita di revisione del 23.12.2021 era riconosciuta un'invalidità del 67% e sospesa la prestazione assistenziale in godimento;
- che in data 18.01.2022 l'INPS inviava una comunicazione di riliquidazione del beneficio, con decorrenza luglio 2020 e determinazione di un credito per l'Istituto di 6.403,74;
- che in data 1.02.2022 la parte presentava una nuova domanda amministrativa e a seguito di visita del 2.03.2022 era riconosciuta invalida al 78% dall'1.02.2022, senza ricevere la prestazione;
- che con provvedimento del 12.05.2022 l'INPS comunicava, per il periodo luglio 2020 - febbraio 2022, l'indebita percezione dell'invalidità civile nella misura di € 6.403,74;
- che in data 27.09.2022 l'ente respingeva la richiesta di corresponsione dell'invalidità civile a seguito di domanda dell'1.02.2022 per la carenza di *"opzione tra io e invciv"*;
- che, preso atto della scelta esercitata il 4.11.2022 in favore della prestazione assistenziale, con provvedimento del 17.11.2022, l'Istituto accoglieva la richiesta, con decorrenza 1.03.2022, e



corrispondeva al Varriale l'invalidità civile, poi tratteneva gli arretrati per € 2.632,35 e revocava la IO in favore della INVCIV.

Tutto ciò premesso, oggetto di causa è esclusivamente la ripetibilità della prestazione assistenziale per il periodo luglio 2020 - febbraio 2022, poiché erogata unitamente a quella previdenziale, posto che le circostanze intervenute successivamente al deposito del ricorso (avvenuto il 26.05.2022) non erano considerate dalle parti nelle memorie dell'udienza di discussione, riportandosi entrambe agli atti iniziali del giudizio.

Peraltro, come precisato nel provvedimento impugnato e non oggetto di appello principale (in cui si chiedeva di *“riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Napoli dichiarando la sussistenza dell'indebito contestato ... e la sua ripetibilità ex articolo 2033 cc, con obbligo del sig. Varriale di restituire all'Inps la complessiva somma di €. 6.403,74, oltre accessori ...”*) né incidentale (l'appellato concludeva chiedendo *“l'annullamento dell'appello”*), *“L'INPS ... solo nelle more del giudizio, ha omissso di corrispondere € 2632,95 a titolo di assegno di invalidità dovuto dal 01/03/22 al 31/12/22 compresa la tredicesima. Ma su tale omissione, la parte, in caso di perdurante inadempimento, non potrà che azionare nuovamente la tutela giurisdizionale.”*

Dunque, relativamente all'oggetto della domanda originaria, l'INPS rappresentava che il divieto del cumulo tra le due prestazioni, essendo previsto dalla legge, non potesse cedere in favore della tutela dell'affidamento, con conseguente applicazione dell'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione dell'indebito, mentre l'istante invocava la buona fede, poiché entrambe le erogazioni erano state effettuate dall'Istituto, che non aveva tempestivamente sollecitato l'esercizio della scelta.

La Corte condivide con il primo giudice che la stessa facoltà di esercitare l'opzione renda pienamente lecito che l'interessato possa chiedere anche contestualmente il riconoscimento di entrambi i diritti di credito, salvo poi optare per quello più economicamente vantaggioso.

Ritiene, però, che debba farsi applicazione dell'orientamento costante della Suprema Corte *“secondo cui nell'ipotesi «di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili» si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale «bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cod. civ.» (Cass. nr. 15759 del 2019; v. anche in motiv. Cass. n. 4600 del 2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite; 9. il divieto del cumulo deriva, nella specie, dall'art. 3 della legge nr. 407 del 1990; 10. trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”* (Cfr. Cass. n. 11026 del 2022).



Del resto, “non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr. da ultimo ord. n. 15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irricognoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto. La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento ... dovendo, conseguentemente, applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. 11.Va, altresì, **sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti ...**” (Cfr. Cass. n. 15759 del 2019, cit.)

Pertanto, l'INPS ben poteva in mancanza dell'opzione revocare la seconda prestazione, restando, poi, questione estranea al presente giudizio, in carenza di specifica domanda, come sopra detto, l'eventuale possibilità di ricalcolo per quel periodo dell'eventuale indebito sulla prima prestazione in godimento.

Accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei della seconda prestazione, l'appello va, quindi, accolto con rigetto della domanda azionata con il ricorso di primo grado.

Per le questioni esaminate, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata con il ricorso di primo grado; compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza del 20.03.2026



Il Cons. rel. est.
dott. Gabriella Gentile

Il Presidente
dott. Antonietta Savino

